

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/97⁽²⁾ e in particolare i suoi articoli 6 e 7,

considerando che i regolamenti di modifica (CE) n. 3057/95⁽³⁾ e (CE) n. 1877/96⁽⁴⁾ nell'allegato IV hanno fissato l'apertura di contingenti tariffari comunitari con l'applicazione di prezzi d'entrata speciali per pomodori, zucchine, carciofi, cetrioli, arance e clementine originari del Marocco, al fine di anticipare l'attuazione di alcune disposizioni della parte agricola del futuro accordo euromediterraneo tra la Comunità e il Marocco;

considerando che queste disposizioni prevedono particolarmente che, i prezzi di entrata speciali siano ridotti nelle stesse proporzioni e allo stesso ritmo dei prezzi di entrata consolidati nell'ambito dell'OMC; e che, quindi, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 al fine di poter pubblicare, per le prossime campagne di commercializzazione, i prezzi d'entrata ridotti applicabili nel quadro dei contingenti tariffari comunitari per questi prodotti agricoli originari del Marocco;

considerando che l'accordo euromediterraneo interinale di associazione, relativo agli scambi e alla cooperazione tra la

Comunità europea e l'OLP a beneficio dell'autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽⁵⁾, non prevede altri contingenti tariffari che quelli attualmente in vigore in virtù del regolamento (CEE) n. 1134/91 che riguarda il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽⁷⁾; e che, quindi, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto accordo non è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla fine dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, la nota (5) è sostituita dal testo seguente:

«^(*) Nel quadro di questi contingenti tariffari il prezzo d'entrata convenzionale, a partire dal quale il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a 0, è pari a:

a) per i pomodori:

- 484 ECU/t dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,
- 476 ECU/t dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998,

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.